DISPOSIZIONI URGENTI PER I SETTORI PORTUALE, MARITTIMO, CANTIERISTICO ED ARMATORIALE

Art. 18

Barriere architettoniche negli impianti di balneazione

Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' prorogato al 31 dicembre 1995. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita' degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Versione in vigore dal 18 giugno 1996, non più in vigore dal 18 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-i-settori-portuale-marittimo-cantieristico/art-18-barriere-architettoniche-negli-impianti-di-balneazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it